

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. (1059)	229
PRESIDENTE	229, 230, 231, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 251, 252
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	229, 230, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 249, 250, 252
VALIANTE, <i>Relatore</i>	229, 230, 231, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252
BREGANZE	234, 241, 242, 246, 251
KUNTZE	234, 244, 249, 251, 252
GUERRIERI EMANUELE	239, 250
MUSOTTO	239, 240
AMADEI LEONETTO	244, 246, 250, 251
PREZIOSI OLINDO	250
PINNA	251
ZOBOLI	251
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
CERVONE ed altri: Sistemazione dei dattilografi e amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto legge 8 maggio 1926, n. 745, e liquidazione ad essi spettante all'atto in cui cessano di prestare la propria opera negli uffici giudiziari in applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58 (<i>Urgenza</i>). (1156)	254
PRESIDENTE.	254, 255
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	254
PELLEGRINO	255

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (1059).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi ».

Nelle precedenti sedute la Commissione è giunta all'approvazione dell'articolo 48.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo far presente che a proposito dell'articolo 7, che riguarda la distribuzione del personale, già approvato dalla Commissione, gli uffici hanno rilevato una dimenticanza. Infatti la legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura all'articolo 7 primo comma assegna al Consiglio stesso sette cancellieri; senonché nell'articolo 7 del disegno di legge in esame si è ommesso di inserire questa disposizione.

Vorrei quindi pregare, se il Presidente e i colleghi sono d'accordo, di fare, sia pure tardivamente, questa inserzione.

PRESIDENTE. Trovo perfettamente coerente l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario.

VALIANTE, *Relatore*. Anche io sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Sottosegretario, tanto più che la disposizione già esiste, perché è contenuta nella legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di un'aggiunta che rende organico il provvedimento in discussione.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di aggiungere il seguente comma all'articolo 7:

« Agli uffici di segreteria del Consiglio superiore della magistratura sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero di sette ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Procedendo nell'esame del disegno di legge, do lettura dell'articolo 49:

(Concorsi di ammissione).

« Il personale di dattilografia è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica muniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato ».

VALIANTE, *Relatore*. Il collega Kuntze in sede di Comitato ristretto propose il seguente emendamento, che venne accolto:

« Dopo la parola: partecipare, *sopprimere le parole*: senza distinzione di sesso ».

Ciò perché al lavoro di dattilografia si dedicano in maniera precipua le donne. L'emendamento è tanto più giustificato adesso, che abbiamo approvato l'articolo 17 col quale si immette anche la donna nella carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « senza distinzione di sesso ».

(È approvato).

VALIANTE, *Relatore*. Un altro emendamento è stato proposto dall'onorevole Breganze:

« Aggiungere come secondo comma l'attuale primo comma dell'articolo 50: L'esame di concorso ha luogo in Roma ».

L'emendamento è stato accolto dal Comitato ristretto ed è giustificato dal fatto che la sede naturale di questa norma è appunto nell'articolo 49, che si riferisce ai concorsi di ammissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'aggiunta del secondo comma: « L'esame di concorso ha luogo in Roma ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 49 nel suo complesso, così modificato:

(Concorsi di ammissione).

« Il personale di dattilografia è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica muniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame di concorso ha luogo in Roma ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 50:

(Commissione giudicatrice).

La commissione giudicatrice del concorso è composta:

a) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

b) da un magistrato di tribunale addetto allo stesso ufficio;

c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura;

d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Sono nominati componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria.

Gli altri componenti della Commissione in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più funzionari di cancelleria in servizio al Ministero ».

VALIANTE, *Relatore*. Al primo comma gli onorevoli Preziosi e Breganze hanno proposto il seguente emendamento:

« Dopo le parole: commissione giudicatrice del concorso, *aggiungere*: nominata dal Ministro di grazia e giustizia ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Questo per evitare il dubbio sull'organo competente che deve nominare la commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Preziosi-Breganze, di cui il relatore ha dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 50 così modificato:

(Commissione giudicatrice).

« La Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Ministro di grazia e giustizia è composta:

a) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

b) da un magistrato di tribunale addetto allo stesso ufficio;

c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura;

d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Sono nominati componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria.

Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più funzionari di cancelleria in servizio al Ministero ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 51:

(Svolgimento delle prove).

« L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana,

con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Sono applicabili alla prova pratica di dattilografia le disposizioni che regolano le carriere degli impiegati civili dello Stato.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla ».

VALIANTE, Relatore. All'ottavo comma propongo questo emendamento sostitutivo:

« Sono applicabili alle prove pratiche di dattilografia le disposizioni dettate per i concorsi degli impiegati civili dello Stato ».

PRESIDENTE. È meglio mettere la formula già adottata: « Sono applicabili alle prove pratiche di dattilografia le disposizioni che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore nella dizione sopra esposta.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Pongo in votazione l'articolo 51 così modificato:

(Svolgimento delle prove).

« L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano, prescelto di volta in volta, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Sono applicabili alla prova pratica di dattilografia le disposizioni dettate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 52:

(Punteggio).

« La Commissione giudicatrice dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.

I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito ».

Non è stato presentato nessun emendamento. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 53:

(Prove scritte - Più sedi - Commissioni di vigilanza).

« Qualora il numero dei candidati sia rilevante, il Ministro di grazia e giustizia può stabilire con decreto che la prova scritta abbia luogo presso determinate sedi di corte di appello, raggruppando più distretti specificatamente indicati.

In tal caso, la vigilanza presso le singole corti di appello è affidata ad appositi Comitati, costituiti ciascuno da due magistrati di tribunale, da un cancelliere capo di tribunale e da un segretario capo di procura della Repubblica, nominati d'intesa dal presidente e dal procuratore generale della corte, nonché da un magistrato di appello addetto al Ministero, che la presiede e riferisce al Ministro.

In caso di impedimento il magistrato designato dal Ministro è sostituito dal magistrato più anziano tra i due designati dai capi della corte.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato dal presidente della corte ».

Non è stato presentato nessun emendamento. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 54:

(Rinvio).

« Valgono per il personale di dattilografia, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per il personale delle cancellerie e segreterie negli articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente ordinamento ».

Non è stato presentato nessun emendamento. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Do lettura dell'articolo 55:

(*Inquadramento*).

« I dattilografi sono iscritti nel ruolo di anzianità del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in quattro quadri di classificazione corrispondenti agli stipendi indicati nella tabella *B* annessa al presente ordinamento.

I dattilografi in prova sono iscritti nel quadro corrispondente allo stipendio iniziale, nell'ordine cronologico dei decreti di nomina, ed osservato altresì l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione.

I dattilografi provvisti di stipendi successivi all'iniziale sono iscritti nei relativi quadri di classificazione secondo la data di decorrenza degli stipendi medesimi.

Nei decreti collettivi, i dattilografi sono iscritti nell'ordine in cui essi erano collocati nel precedente quadro di classificazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti dello Stato, ai dattilografi sono attribuiti, in relazione allo stipendio di cui sono provvisti secondo la tabella indicata nel primo comma ed esclusivamente agli effetti particolari previsti dalle disposizioni medesime, i coefficienti stabiliti in detta tabella ».

Non è stato presentato nessun emendamento. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 56:

(*Attribuzione degli stipendi successivi*).

« Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella *B* annessa al presente ordinamento si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

Ciascuno degli stipendi anzidetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli stipendi successivi a quello iniziale, previsti nella tabella indicata nel primo comma, sono attribuiti con decreto ministeriale, previo parere della competente Commissione di vigilanza o del Consiglio di amministrazione per i dattilografi addetti al Ministero. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

Quando è dato parere o emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello sti-

pendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere della Commissione di vigilanza o del Consiglio di amministrazione. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Breganze ha proposto il seguente emendamento, che non è stato accolto dal Comitato ristretto:

« *Sostituire nel secondo comma le parole: decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le parole: secondo le norme che disciplinano la posizione degli impiegati civili dello Stato* ».

L'onorevole Breganze vorrebbe, cioè, evitare il rinvio ad altra disposizione di legge. Però mi permetto di far rilevare che questo decreto del Presidente della Repubblica non è lo statuto degli impiegati civili dello Stato, bensì è un decreto delegato.

BREGANZE. Se questo decreto è stato recepito nel testo unico, non mi pare opportuno che prendiamo isolatamente una norma che a sua volta è stata inserita, forse con delle modifiche, nel successivo testo unico.

VALIANTE, *Relatore*. Il testo unico 3 gennaio 1957 raccolse le varie disposizioni delle leggi delegate; però precedentemente erano state emesse delle disposizioni per regolare alcune speciali situazioni delle singole carriere le quali sono ancora in vigore.

BREGANZE. Ma il decreto 11 gennaio 1956, n. 19, è stato recepito nel testo unico oppure è stato conservato in vigore in modo autonomo?

PRESIDENTE. Siccome il testo unico forse non ha osservato questa regola sistematica, si dovrebbe tener conto di una norma anteriore ad esso.

VALIANTE, *Relatore*. Il testo unico ha accolto soltanto le nozioni generali che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato. Ma tutte le disposizioni particolari che regolano le diverse carriere sono contenute in leggi speciali. Perciò sono rimasti vigenti i decreti legislativi che furono emanati in base alla legge delega.

KUNTZE. Durante la discussione svoltasi in Comitato ristretto, giungemmo alla conclusione di mantenere fermo il richiamo, perché si trattava di un oggetto specifico che non rientrava nello statuto generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 56.

(*È approvato*).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Do lettura dell'articolo 57:

(*Attribuzioni
del Consiglio di amministrazione*).

« Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esercita nei confronti dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad esso demandate dal presente ordinamento ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Breganze ha proposto un emendamento nel senso di evitare possibilmente il rinvio al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, inserendo direttamente la composizione del Consiglio d'amministrazione nel testo della norma.

Il Comitato ristretto ha ritenuto di respingere l'emendamento. Però, siccome la Commissione ha già accolto il rinvio generico alle norme che regolano lo stato giuridico degli impiegati, si potrebbe tornare sulla decisione presa dal Comitato ristretto.

BREGANZE. Qui non occorre neppure fare ricorso alle norme generali. Lo statuto degli impiegati civili dice che presso ogni ministero c'è un consiglio d'amministrazione. Quindi riterrei sufficiente dire: « Il Consiglio d'amministrazione istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Metto in votazione questo emendamento dell'onorevole Breganze:

« *Sostituire le parole:* di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, *con le altre:* costituito presso il Ministero di grazia e giustizia ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 57, così modificato:

(*Attribuzioni del Consiglio
di amministrazione*).

« Il Consiglio di amministrazione costituito presso il Ministero di grazia e giustizia esercita nei confronti dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad esso demandate dal presente ordinamento ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 58:

(*Commissione di disciplina*).

« La Commissione di disciplina costituita presso il Ministero di grazia e giustizia eser-

cita nei confronti dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad essa demandate dal presente ordinamento ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Breganze ha rilevato che manca la composizione della commissione di disciplina. All'articolo 62 c'è una indicazione delle persone che compongono la commissione di disciplina, ma si riferisce agli organi periferici, non a quelli centrali. L'articolo 58 invece riguarda la commissione di disciplina costituita presso il Ministero di grazia e giustizia.

BREGANZE. Io propongo di specificare quali sono gli elementi che compongono questa commissione di disciplina, anche per evitare discussioni o ricorsi da parte di persone che potrebbero ritenere che sia un'istituzione del tutto discrezionale. Caso mai si potrebbe fare un articolo unico che disciplini tanto la commissione centrale quanto quelle periferiche.

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno per ora lasciare impregiudicata la questione.

Pongo in votazione l'articolo 58.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 59:

(*Ricusazione del giudice disciplinare*).

« Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente fino al secondo grado od affine in primo grado del magistrato istruttore o del funzionario assistente.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la dichiarazione con le

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

proprie controdeduzioni. Il Ministro decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente e il membro della Commissione ricusabili a norma del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza ».

Poiché non c'è nessun emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 60:

(Commissione centrale di scrutinio).

« La Commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della corte suprema di cassazione, presidente;

b) dall'avvocato generale titolare presso la corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale del personale;

d) da un magistrato di cassazione con sede di servizio in Roma;

e) dal cancelliere capo della corte suprema di cassazione.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti dei componenti di cui alle precedenti lettere a), b) e d) scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni dei titolari, con sede di servizio in Roma.

Il capo del personale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Il cancelliere capo della corte suprema di cassazione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal segretario capo della procura generale.

Esercitano le funzioni di segretario due o più magistrati di tribunale addetti all'ufficio personale del Ministero.

I componenti di cui alle lettere a) e d) durano in carica due anni.

Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione può formare, con il concorso dei componenti sup-

plenti, due Sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni Sottocommissione espletterà le operazioni di scrutinio per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.

Quando si deve procedere allo scrutinio per il conferimento delle promozioni a cancelliere capo della corte suprema di cassazione o a segretario capo della procura generale presso la stessa corte, la Commissione è costituita dai componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) e dal magistrato di cassazione componente supplente.

Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Breganze ha fatto la seguente osservazione. Al quinto comma ha proposto di sostituire le parole « addetti all'ufficio personale del Ministero » con le altre « nominati dal Ministro ».

Il Comitato ristretto ha ritenuto più opportuno che la Commissione centrale di scrutinio comprenda dei magistrati non estranei all'ufficio, ma addetti all'ufficio personale del Ministero.

I magistrati addetti all'ufficio personale del Ministero sono in condizione di conoscere meglio le situazioni.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Siamo d'accordo.

VALIANTE, *Relatore*. All'ultimo comma l'onorevole Breganze propone di escludere possibilmente il rinvio al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.

PRESIDENTE. Con espressa riserva relativamente al riferimento alla legge delega, pongo in votazione l'articolo 60.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 61:

(Commissione di vigilanza).

« Presso la corte suprema di cassazione è costituita la Commissione di vigilanza composta dal primo presidente, dal procuratore generale e dal cancelliere capo.

Il primo presidente e il procuratore generale, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Il cancelliere capo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal segretario capo della procura generale.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Quando la Commissione di vigilanza deve provvedere su affari che comunque interessano il cancelliere capo della corte o il segretario capo della procura generale, in luogo di questi ultimi, partecipa alle riunioni il magistrato più anziano della corte appartenente alla categoria più elevata.

Il primo presidente, sentito il procuratore generale, nomina quale segretario un funzionario di cancelleria della carriera direttiva. Detto funzionario dura in carica due anni e non può essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.

Presso ogni corte di appello è costituita una Commissione di vigilanza composta dal presidente, dal procuratore generale e dal cancelliere capo.

Il presidente della corte e il procuratore generale, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne fa le veci. Il cancelliere capo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal segretario capo della procura generale.

Alle Commissioni di vigilanza distrettuali si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 62:

(Commissione di disciplina).

« Presso la corte suprema di cassazione è costituita la Commissione di disciplina composta dal primo presidente, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della corte.

In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e il cancelliere capo sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria della carriera direttiva nominato con decreto del primo presidente. Detto funzionario dura in carica due anni e non può essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.

Presso ogni corte di appello è costituita una Commissione di disciplina composta dal presidente, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della corte. In caso di assenza o impedimento, il presidente e il cancelliere capo sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Alle Commissioni distrettuali di disciplina si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

La competenza della Commissione di disciplina si determina in base all'ufficio nel

quale l'impiegato prestava servizio quando commise il fatto per cui si procede.

Per la ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina e l'astensione si applicano le disposizioni del precedente articolo 59 ».

L'onorevole Breganze chiede di fissare se la Commissione di disciplina presso la corte suprema di cassazione vale anche per il tribunale supremo delle acque pubbliche.

L'onorevole Breganze si contenta di una dichiarazione del Governo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È competente anche per il tribunale supremo delle acque pubbliche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 62.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 63:

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

Per ogni funzionario delle carriere direttive e di concetto e per ogni dattilografo deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

A colui al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 64:

(Rapporto informativo per i funzionari direttivi).

« Per il funzionario della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa e attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso si deve, altresì, tener conto delle risultanze delle relazioni ispettive — purché le manchevolezze e irregolarità ri-

levate siano state contestate all'interessato — dell'eventuale attività scientifica, nonché di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del funzionario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 65:

(*Rapporto informativo per i funzionari di concetto*).

« Per il rapporto informativo del funzionario della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti nell'articolo precedente, in relazione alle diverse funzioni svolte e relative responsabilità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 66:

(*Rapporto informativo per il personale di dattilografia*).

« Per il dattilografo il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere, capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 67:

(*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo e all'attribuzione del giudizio complessivo*).

« Il rapporto informativo di cui ai precedenti articoli è compilato:

a) per i capi delle cancellerie e segreterie, dal capo dell'ufficio giudiziario, che esprime anche il giudizio complessivo;

b) per gli altri funzionari direttivi e per quelli di concetto, dal capo della cancelleria o segreteria. Il giudizio complessivo è espresso dal capo dell'ufficio giudiziario;

d) per i funzionari e i dattilografi addetti al Ministero di grazia e giustizia o fuori ruolo, dal direttore dell'ufficio ove prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale o dal capo del servizio;

e) per i funzionari destinati al servizio ispettivo, dall'ispettore generale, che esprime anche il giudizio complessivo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 68:

(*Impossibilità di compilazione del rapporto informativo*).

« Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dalla Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle cancellerie e segreterie e dal Consiglio di amministrazione per i dattilografi.

Il rapporto è compilato valutando gli elementi in possesso dell'amministrazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 69:

(*Ricorso gerarchico*).

« Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'interessato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'interessato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere alla Commissione di vigilanza nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dell'articolo 67 e al Consiglio di amministrazione negli altri casi, con facoltà di inoltrare il ricorso in plico chiuso. La Commissione o il Consiglio di amministrazione, sentito l'organo che ha espresso il giudizio complessivo e l'ufficio del personale, formula il giudizio che deve essere comunicato all'interessato. La deliberazione costituisce provvedimento definitivo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 70:

(*Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità*).

« Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale del Ministero di grazia e giustizia, un fascicolo personale e uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri Enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

trattamento economico; i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.

Nello stato matricolare devono essere, inoltre, annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni. Deve, altresì, essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni, che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.

Il Ministero deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel *Bollettino Ufficiale*.

Il ruolo di anzianità è diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche previste dal presente ordinamento, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del *Bollettino ufficiale* nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al quinto comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dc lettura dell'articolo 71:

(Norme per l'assegnazione delle sedi).

« Ai fini dell'assegnazione della sede, in via di trasferimento, si osservano le norme seguenti.

I posti che si rendono vacanti sono, di regola, pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Possono aspirarvi coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno la qualifica corrispondente.

La domanda deve essere presentata entro il termine di giorni trenta dalla data del bollettino che pubblica la vacanza.

Trascorsi due mesi dalla data del bollettino di cui al comma precedente, si provvede alla assegnazione della sede secondo i criteri indicati nell'articolo seguente.

L'impiegato destinato, in via di tramutamento o di promozione, ad una sede da lui richiesta, non può ottenere il trasferimento ad altra sede prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per comprovati motivi di salute o per gravi ragioni di

famiglia o di servizio. All'impiegato trasferito a domanda non compete alcuna indennità o assegno.

La domanda di trasferimento conserva validità per la durata di un biennio ».

C'è un emendamento dell'onorevole Kuntze. Nel secondo comma si è voluta escludere la facoltatività del Ministero e si è invece voluta sancire l'obbligatorietà.

L'onorevole Kuntze propone di sostituire il secondo comma del disegno di legge, con il seguente:

« I posti che si rendono vacanti devono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

VALIANTE, *Relatore*. Il motivo dell'emendamento proposto dall'onorevole Kuntze è ovvio. Il Comitato ristretto ha ritenuto all'unanimità di accoglierlo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ha aderito all'emendamento proposto dall'onorevole Kuntze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 71 così modificato:

(Norme per l'assegnazione delle sedi).

« Ai fini dell'assegnazione della sede, in via di trasferimento, si osservano le norme seguenti.

I posti che si rendono vacanti devono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Possono aspirarvi coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno la qualifica corrispondente.

La domanda deve essere presentata entro il termine di giorni trenta dalla data del bollettino che pubblica la vacanza.

Trascorsi due mesi dalla data del bollettino di cui al comma precedente, si provvede alla assegnazione della sede secondo i criteri indicati nell'articolo seguente.

L'impiegato destinato, in via di tramutamento o di promozione, ad una sede da lui richiesta, non può ottenere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per comprovati motivi di salute o per gravi ragioni di famiglia o di servizio. All'impiegato trasferito a domanda non compete alcuna indennità o assegno.

La domanda di trasferimento conserva validità per la durata di un biennio ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

VALIANTE, *Relatore*. Richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 70 già approvato. Al penultimo comma dell'articolo 70 c'è il riferimento al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. Si dovrebbe escludere tale riferimento come è stata fatto per l'articolo 60.

PRESIDENTE. D'accordo. Si provvederà in sede di coordinamento.

Do lettura dell'articolo 72:

(*Assegnazioni delle sedi*).

« Nel disporre l'assegnazione delle sedi, in seguito a nomine, promozioni o trasferimenti, si deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia e di salute, di eventuali necessità di studio dell'impiegato e dei figli, del servizio prestato in sedi disagiate, del merito, dell'anzianità di servizio e di sede e delle attitudini dimostrate in relazione al posto da assegnare.

I trasferimenti di sede possono essere disposti a domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, o quando la presenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Sui ricorsi proposti in materia di trasferimento decide il Consiglio di amministrazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del *Bollettino Ufficiale* che pubblica la registrazione del decreto con il quale la sede è assegnata ».

VALIANTE, *Relatore*. Al terzo comma dell'articolo 72 che parla di « decadenza », mi sembra più esatto parlare di « inammissibilità ».

Il Comitato ristretto non è stato d'accordo.

Poi c'è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Kuntze:

« *Aggiungere un ultimo comma*: La deliberazione costituisce provvedimento definitivo ».

Ovviamente l'onorevole Kuntze si preoccupava che avverso alle decisioni del Consiglio d'amministrazione non ci fossero ricorsi.

Il Comitato ristretto è stato d'accordo.

PRESIDENTE. Va bene « inammissibilità » invece che « decadenza ».

VALIANTE, *Relatore*. È il ricorso che è inammissibile; non è che l'impiegato decada dal diritto.

PRESIDENTE. Teoricamente.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In diritto processuale.

GUERRIERI EMANUELE. La decadenza non investe un diritto sostanziale, ma può investire un diritto processuale.

BREGANZE. Riguardando questo articolo 72, non capisco le ultime parole dell'ultimo comma: i trenta giorni decorrono dalla data del *Bollettino Ufficiale* che pubblica il decreto. È stato pubblicato il decreto?

VALIANTE, *Relatore*. Il *Bollettino Ufficiale* pubblica la registrazione del decreto.

KUNTZE. La registrazione può avvenire anche in un secondo tempo.

Sulla proposta dell'onorevole Valiante ci soffermammo e ci orientammo verso la formula della decadenza, non per simpatia verso una parola piuttosto che un'altra, ma perché ci sembrava, per le ragioni così bene esposte dall'onorevole Guerrieri, che la formula « decadenza » fosse più aderente ai principi e nello stesso tempo più comprensiva. Si tratta di una questione più di forma che di sostanza. Sulla sostanza siamo tutti d'accordo. Si tratta di orientarsi sulla forma.

VALIANTE, *Relatore*. Voglio precisare come fosse un termine che non incidere sul diritto, quanto sulla procedura. La decadenza e la prescrizione sono istituti di diritto sostanziale.

In materia di termini mi pare più esatto dire: « la domanda che viene presentata oltre il termine è inammissibile ».

Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Questa è una questione che se si volesse approfondirla, sarebbe teoricamente delicata.

I concetti di perdita del diritto evidentemente danno luogo a discussione sulle parole « decadenza » o « inammissibilità ».

Non escludo che il legislatore abbia inteso dettare una norma che contempli l'esercizio del diritto, oltre che il diritto. Ne abbiamo esempio in materia di cambiali.

In caso di decadenza la sanzione è più grave.

VALIANTE, *Relatore*. Mi pare che in caso di decadenza la sanzione sia più grave, perché implica la perdita del diritto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette a quanto ha detto l'onorevole Valiante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valiante, che propone di sostituire le parole « a pena di decadenza », con le parole « a pena di inammissibilità ».

(È approvato).

MUSOTTO. A me pare che la dizione del secondo comma sia troppo vaga. Come

si accerta se l'impiegato nuoce al prestigio dell'ufficio?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ci sarà un procedimento disciplinare. Se, per esempio, il cancelliere ha relazione con una donna sposata, nuoce al prestigio dell'ufficio.

MUSOTTO. Allora bisogna aggiungere: « dopo regolare procedimento disciplinare ». Altrimenti l'apprezzamento rimane arbitrario.

VALIANTE, *Relatore*. Sarebbe sufficiente all'onorevole Musotto se si inserisse che il trasferimento deve essere motivato? Teniamo presente che un procedimento disciplinare allarga la notizia e lo scandalo. Del resto i cancellieri non sono inamovibili come i magistrati. I casi in cui un cancelliere può nuocere al prestigio dell'ufficio sono molti; potrebbe esserci il caso che egli contragga abitualmente dei debiti o che non paghi le cambiali.

PRESIDENTE. L'onorevole Musotto vuole dare un carattere oggettivo a questa decisione. Quindi proporrei di aggiungere dopo la parola « quando » le parole: « risulti che ».

MUSOTTO. Sarebbe già qualche cosa.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo delle parole « risulti che » dopo la parola « quando ».

(*È approvato*).

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Kuntze ha proposto il seguente quarto comma aggiuntivo, accolto dal Comitato ristretto:

« La deliberazione costituisce provvedimento definitivo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Kuntze e accolto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 72 così modificato:

(*Assegnazioni delle sedi*).

« Nel disporre l'assegnazione delle sedi, in seguito a nomine, promozioni o trasferimenti, si deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia e di salute, di eventuali necessità di studio dell'impiegato e dei figli, del servizio prestato in sedi disagiate, del merito, dell'anzianità di servizio e di sede e delle attitudini dimostrate in relazione al posto da assegnare.

I trasferimenti di sede possono essere disposti a domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, o quando risulta

che la presenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Sui ricorsi proposti in materia di trasferimento decide il Consiglio di amministrazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data del *Bollettino Ufficiale* che pubblica la registrazione del decreto con il quale la sede è assegnata.

La deliberazione costituisce provvedimento definitivo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 73:

(*Applicazione*).

« Non sono consentite applicazioni di funzionari di cancelleria e segreteria e di dattilografi da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti ».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 74:

(*Applicazione temporanea - Indennità*).

« In caso di mancanza o impedimento temporanei di un funzionario di cancelleria o segreteria o di un dattilografo, il capo dell'ufficio giudiziario superiore in sede può, per urgenti necessità, disporre che ne faccia le veci un funzionario o dattilografo addetto ad altro ufficio giudiziario del luogo da lui dipendente.

In mancanza di cancelliere o segretario, il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale.

Al notaio, al segretario o al vice segretario comunale, chiamati a sostituire i funzionari di cancelleria e segreteria, per ogni giornata di effettivo servizio è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per i gettoni spettanti ai segretari delle Commissioni operanti nelle Amministrazioni dello Stato. Alla liquidazione si provvede di ufficio ».

Non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 75:

(*Applicazione continuata*).

« Il Ministro può disporre, per esigenze di servizio, applicazioni di funzionari delle carriere direttiva e di concetto o di dattilografi

in posti vacanti per i quali non sia possibile provvedere diversamente.

Tali applicazioni non possono avere durata superiore a sei mesi e possono essere prorogate una sola volta e per non più di altri sei mesi, salvo il caso di posti lasciati vacanti per aspettativa, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale, nel casi di particolare urgenza e per assicurare il funzionamento di un ufficio, può applicare un funzionario o un dattilografo ad altro ufficio del distretto per non più di tre mesi.

Il provvedimento è immediatamente comunicato al Ministro, che ha facoltà di revocarlo.

Per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio il Ministro può applicare agli uffici giudiziari, anche in soprannumero, per non più di tre mesi, funzionari della carriera direttiva o di concetto ».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 76:

(Comandi).

« I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie possono essere comandati a prestare servizio presso altra amministrazione statale o altro ente pubblico.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'interessato e il Consiglio di amministrazione.

Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione o l'Ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un Ente pubblico questo è altresì tenuto a versare all'Amministrazione della giustizia l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'Amministrazione della giustizia avrebbe dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Breganze ritiene che siano da fissare tre oggetti: a) il numero massimo dei comandi; b) la di-

sciplina per le assegnazioni al Ministero; c) la disciplina per le assegnazioni alla Corte Costituzionale, che attualmente vede occupati vari cancellieri, i quali non sono stati posti fuori organico.

Il Comitato ristretto ha ritenuto di non accogliere la richiesta di precisazioni.

BREGANZE. In teoria potrebbe darsi che anche i due terzi dei cancellieri siano comandati. Sappiamo che ci sono molte persone che aspirano a questi comandi. In questo articolo non abbiamo nessun limite massimo dei comandi. Anche se mi si dicesse che la prassi dimostra come non vi sia ragione di preoccupazione, resterebbe sempre l'altra obiezione da me fatta. Con quale criterio questi cancellieri vengono assegnati al Ministero? In base alla tabella allegata a questo ordinamento, vediamo che sono molti i cancellieri assegnati al ministero con funzioni d'impiegati. Ora dovrebbe essere previsto per lo meno il numero massimo. C'è infine una terza obiezione. Oggi un determinato numero di cancellieri — per evidenti necessità e logica di cose — sono comandati alla Corte Costituzionale, perché fino ad ora non è stato previsto un ruolo dei cancellieri addetti a quella Corte. Mi auguro di cuore che a scadenza non troppo lontana sia stabilito per i cancellieri e i magistrati addetti alla Corte Costituzionale un ruolo che fissi quante di queste persone preziose per la giustizia debbono essere assegnate alla Corte Costituzionale. Ma per ora, se non è possibile fare una disposizione formale, sarebbe opportuno che almeno l'onorevole Sottosegretario ci desse qualche indicazione atta a fugare le mie perplessità.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. I chiarimenti che posso dare sono soltanto questi: è evidente che il comando viene disposto in via eccezionale. Aggiungerò che da quando sono Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, ho sempre cercato di rifiutare i comandi, perché disgraziatamente in genere gli aspiranti ai comandi sono cancellieri amici di ministri o sottosegretari, che cercano di evadere dal loro ufficio naturale, per andare a rappresentare un'autorità superiore. Però i comandi sono necessari qualche volta e allora soccorre la norma del secondo comma dell'articolo 76, la quale richiede riconosciute esigenze di servizio e una speciale competenza. Comunque il comando deve essere concesso per un tempo determinato e solo in via eccezionale.

È chiaro che non si può in questo momento stabilire il numero dei comandi, ma

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

quando in via eccezionale sono necessari, dipende dall'apprezzamento del ministro.

Quanto alla Corte Costituzionale, è chiaro che sarà provveduto con legge anche ad un organico proprio per la Corte, e, quindi, anche al personale di cancelleria in relazione alle necessità.

VALIANTE, Relatore. Faccio osservare all'onorevole Breganze che il comando dei cancellieri non riguarda il Ministero di grazia e giustizia, perché per questo ministero è stata prevista una tabella, in base alla quale si provvede ad assegnazioni regolari. Inoltre rammento che abitualmente il comando è concordato tra le due amministrazioni interessate, in quanto l'amministrazione che ha bisogno del comando fa presente al Ministero di grazia e giustizia le sue esigenze e il Ministero decide nella sua discrezionalità d'accordo con l'amministrazione richiedente. Quindi mi pare difficile prevedere nell'ordinamento delle cancellerie un numero massimo di comandi, perché non è possibile oggi prevedere quali potranno essere le particolari esigenze.

Quanto alla seconda obiezione dell'onorevole Breganze, relativa alla disciplina delle assegnazioni al Ministero di grazia e giustizia, reclameremmo in sede non propria un potere del Ministero di grazia e giustizia di assegnare alla sede del Ministero stesso o alle sedi periferiche il proprio personale.

Infine, per quanto concerne la Corte Costituzionale, credo che, in assenza di una legge organica del personale addetto alla Corte, faremmo una cosa inopportuna e forse non riguardevole verso la Corte stessa, se decidessimo in proposito. Per questi motivi il Comitato ristretto non ha accolto le obiezioni dell'onorevole Breganze.

BREGANZE. Ringrazio dei chiarimenti che mi sono stati forniti. In fondo io desideravo soltanto delle delucidazioni e delle precisazioni. Aggiungo che vorrei rivolgere un rispettoso invito perché si cerchi di disciplinare il più presto possibile il personale dei magistrati e dei cancellieri addetti alla Corte Costituzionale. Spetta agli uffici del Ministero di grazia e giustizia studiare con sollecitudine questa materia.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 76.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 77:

(Incompatibilità).

« I funzionari delle carriere direttive e di concetto e i dattilografi non possono eser-

citare il commercio, l'industria né alcuna professione, o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Tale divieto non si applica nei casi di società cooperative fra impiegati dello Stato.

I funzionari delle carriere direttive e di concetto non possono esercitare le loro funzioni in uffici giudiziari davanti ai quali loro parenti fino al secondo grado od affini di primo grado sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, o comunque esercitano abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di patrocinatore legale ».

C'è un emendamento dell'onorevole Breganze, che propone di premettere, nell'articolo così come è delineato nel testo del disegno di legge, un comma che precisi la nozione di impiegato. Il comma che propone l'onorevole Breganze è il seguente:

« Col termine impiegato di cui agli articoli seguenti si intende far riferimento a qualsiasi dipendente assegnato alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie ».

VALIANTE, Relatore. Il Comitato ristretto ha ritenuto superflua una specificazione di questo genere. Innanzi tutto perché il termine impiegato è di comune nozione; e poi perché, trattandosi dell'ordinamento del personale delle cancellerie, si è ritenuto ovvio che per impiegato s'intenda il cancelliere o il segretario giudiziario.

C'è però un emendamento proposto dal relatore, all'ultimo comma, che il Comitato ristretto ha accolto. L'emendamento propone la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 77 del disegno di legge con il seguente:

« I funzionari delle carriere direttive e di concetto non possono esercitare le loro funzioni in uffici giudiziari davanti ai quali loro parenti od affini fino al secondo grado esercitano abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di patrocinatore legale ».

Il Comitato ha ritenuto che fosse troppo rigorosa la proibizione stabilita dall'ultimo comma, per cui ha accolto il principio che soltanto la presenza di parenti o affini fino al secondo grado costituisca impedimento all'assegnazione dei funzionari agli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Va bene.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Rileggendo l'emendamento mi sembra che sia un po' brutto dire «...non possono esercitare...» e subito dopo «...esercitano...».

VALIANTE, *Relatore*. Potremmo dire «non possono essere assegnati in uffici giudiziari davanti ai quali...». È ovvio che l'esercizio delle funzioni debba essere preceduto dall'assegnazione.

PRESIDENTE. Potrebbe dar luogo ad equivoci.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Proporrei di togliere il secondo «loro».

VALIANTE, *Relatore*. Allora l'emendamento dovrebbe dire: «...davanti ai quali parenti o affini...».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 77 così modificato:

(Incompatibilità).

«I funzionari delle carriere direttiva e di concetto e i dattilografi non possono esercitare il commercio, l'industria nè alcuna professione, o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Tale divieto non si applica nei casi di società cooperative fra impiegati dello Stato.

I funzionari delle carriere direttiva e di concetto non possono esercitare le loro funzioni in uffici giudiziari davanti ai quali parenti o affini, esercitano abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di patrocinatore legale».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 78:

(Limiti dell'incompatibilità).

«I funzionari della carriera direttiva o di concetto e i dattilografi non possono assumere le funzioni di perito, di consulente tecnico o di arbitro senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 79:

(Provvedimenti per i casi di incompatibilità).

«L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 77 e 78 è diffidato dal Ministro o dal capo del personale a cessare dalla situazione d'incompatibilità.

La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione d'incompatibilità non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 80:

(Denuncia dei casi di incompatibilità).

«Il capo dell'ufficio deve denunciare al Ministro i casi di incompatibilità dei quali venga comunque a conoscenza.

Eguale obbligo ha il capo della cancelleria o segreteria nei riguardi del capo dell'ufficio giudiziario, per il personale dipendente».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 81:

(Divieto di cumulo di impieghi pubblici).

«Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

Il capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a riferire al Ministro, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente.

Eguale obbligo ha il capo della cancelleria o segreteria verso il capo dell'ufficio giudiziario per il cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente.

L'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 82:

(Congedo ordinario).

«L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

genze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in più periodi.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio, e non è rinunciabile.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo ».

C'è un emendamento Kuntze non accolto dal Comitato ristretto. All'ultimo comma dell'articolo 82 l'onorevole Kuntze ha proposto di sostituire le parole « entro il primo semestre dell'anno successivo » con le parole « entro l'anno successivo ».

Il Comitato ristretto ha ritenuto che fosse troppo grave per un ufficio giudiziario specie periferico concedere al cancelliere un periodo unico di congedo che può praticamente arrivare a due mesi continuativi.

KUNTZE. Potrebbe essere anche meno di due mesi; si parla di congedi anteriormente non goduti. Comunque, se c'è un funzionario unico evidentemente si deve provvedere a una sostituzione.

La ragione che ispirava il mio emendamento era questa: se si mette questa limitazione del primo semestre, un funzionario che abbia famiglia e che abbia dei figli i quali hanno necessità di cure, di bagni, di andare in montagna, non avrà la possibilità di fruire del congedo congiuntamente alla famiglia che, se ne avrà la possibilità economica, andrà in vacanza nel periodo estivo.

Non mi pare che si tratti di una difficoltà insormontabile, anzi tutt'altro.

Il godimento di questo congedo richiederà la sostituzione con un funzionario in missione. Se deve essere destinato in missione un funzionario di altra amministrazione, credo che lo si possa destinare tanto per un mese, quanto per quaranta o cinquanta giorni.

GUERRIERI EMANUELE. L'emendamento, a mio parere, può essere accolto.

AMADEI LEONETTO. Credo che l'emendamento del collega onorevole Kuntze sia da accettare anche per un altro ordine di idee.

Il funzionario che per ragioni di servizio e di necessità non ha potuto godere interamente del periodo di congedo verrebbe, con la limitazione del primo semestre, punito, perché costretto a usufruire del congedo nel periodo invernale, anziché durante il periodo estivo che è il più normale per il godimento delle vacanze.

VALIANTE, *Relatore*. Mi dichiaro senz'altro favorevole all'emendamento Kuntze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Kuntze.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 82 così modificato:

(*Congedo ordinario*).

« L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in più periodi.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio, e non è rinunciabile.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro l'anno successivo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 83:

(*Congedo straordinario*).

« Oltre il congedo ordinario possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di due mesi nel corso dell'anno.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o espletare prove di esami o, trattandosi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministro, che ne stabilisce la durata, in base al rapporto del capo dell'ufficio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 84:

(*Congedo straordinario per richiamo alle armi*).

« L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Do lettura dell'articolo 85:

(*Cumulo di congedi ordinari e straordinari*).

« L'impiegato che ha usufruito di congedi straordinari conserva il diritto a quello ordinario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 86:

(*Trattamento economico durante il congedo*).

« Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità e i compensi per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni sono ridotti di un quinto.

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti ».

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 87:

(*Congedo straordinario per gravidanza e puerperio*).

« Alla dattilografa che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme protettive stabilite dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri. Essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dattilografa ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

Alle ipotesi previste nel presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Presidente, c'è un riferimento all'articolo 17 che abbiamo già approvato. L'articolo 87 si riferisce soltanto alla dattilografa; dobbiamo riferirlo anche alla donna cancelliere.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io direi: « alle impiegate ».

PRESIDENTE. Non vogliamo smentire il voto solenne dell'altra seduta.

VALIANTE, *Relatore*. Naturalmente tutto il resto dell'articolo deve essere fatto al plurale.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 87 così modificato:

(*Congedo straordinario per gravidanza e puerperio*).

« Alle impiegate che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme protettive stabilite dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri. Esse hanno diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

Alle ipotesi previste nel presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 88:

(*Cause di aspettativa*).

« L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità e per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'interessato, dal Ministro. Può anche essere disposto di ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 89:

(*Aspettativa per servizio militare*).

« L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi militari di leva e per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi del richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole fra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza.

Nel caso di cui al primo comma l'impiegato può essere trasferito ad altra sede ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 90:

(Aspettativa per infermità).

« L'aspettativa per infermità è disposta di ufficio o a domanda, quando si è accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine con il cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di dodici mesi.

Il Ministero può, in ogni momento, disporre gli opportuni accertamenti sanitari di controllo.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricovero in Istituti sanitari e per protesi, nonché un equo

indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603, e 15 aprile 1928, n. 1024, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazioni dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati ».

BREGANZE. All'ultimo comma dell'articolo 90 si dice: « Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603, e 15 aprile 1928, n. 1024 ».

Non mi pare opportuno il riferimento a leggi largamente superate.

VALIANTE, *Relatore*. Il Comitato ristretto fu sensibile a questa preoccupazione, e propose di rimandare la questione alla Commissione, anche per avere il tempo di esaminarla.

Si potrebbe dire: « Avverso alle deliberazioni delle Commissioni mediche ospedaliere competenti per le pensioni civili ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. D'accordo.

AMADEI. Per la formulazione di questo comma dovremmo cercare le leggi.

PRESIDENTE. Trattandosi di una questione meramente di forma, si può accettare l'emendamento, salvo la formulazione definitiva dei termini.

Con questa riserva, pongo in votazione l'articolo 90.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 91:

(Aspettativa per motivi di famiglia).

« L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda.

Il Ministro deve provvedere entro un mese, ed ha facoltà, per ragioni di servizio, di indicarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può, in qualunque momento, essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 92:

(*Cumulo di aspettative*).

« Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo precedente, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 90, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare, in ogni caso, due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 93:

(*Dispensa dal servizio per infermità*).

« Scaduti i periodi massimi previsti dagli articoli 90 e 92, l'impiegato che risulti non idoneo, per infermità, a riassumere servizio, è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 155 e 126 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 94:

(*Motivi del collocamento in disponibilità*).

« L'impiegato è collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione

di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra Amministrazione statale.

Nei casi in cui occorre procedere a collocamenti in disponibilità, il Consiglio di amministrazione designa, in relazione alle qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.

Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di impiegato che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 95:

(*Trattamento economico*).

« L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.

Ad esso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 96:

(*Trasferimento ad altra Amministrazione*).

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra Amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.

Il trasferimento può essere disposto soltanto in carriere e con qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilità. Il trasferimento in altra carriera o con altra qualifica può essere disposto soltanto con il consenso dell'interessato.

Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già impiegati in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'articolo successivo. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianità e il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è collocato dopo gli impiegati della sua qualifica appartenenti ad esso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Do lettura dell'articolo 97:

(Richiamo in servizio).

« L'impiegato in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.

L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 98:

(Servizio temporaneo presso altre Amministrazioni).

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Amministrazioni competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra Amministrazione con funzioni adeguate alla sua qualifica.

In questo caso esso percepisce gli assegni di attività inerenti alla sua qualifica.

Ove, per il servizio temporaneo, l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato, gli compete il trattamento di missione secondo le leggi vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 99:

(Dispensa dal servizio).

« L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui ha diritto:

1°) qualora allo scadere dei due anni dal collocamento in disponibilità non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 97 o trasferito ad altra Amministrazione ai sensi dell'articolo 96;

2°) qualora non riassuma servizio nel posto in cui sia stato richiamato ai sensi dell'articolo 97 o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito ai sensi dell'articolo 96 o al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 98.

La destinazione a servizio temporaneo prevista dall'articolo 98 sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal numero uno del presente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 100:

(Alta vigilanza del Ministro).

« Il Ministro esercita l'alta vigilanza su tutto il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie nonché sui dattilografi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 101:

(Sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari).

« I capi degli uffici giudiziari esercitano la sorveglianza sul personale del proprio ufficio e degli uffici dipendenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 102:

(Direzione dei servizi).

« I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie hanno la direzione dei rispettivi uffici, provvedono ad assicurare il normale funzionamento dei servizi e ne rispondono al capo dell'ufficio giudiziario, dal quale sono sentiti in ordine a qualsiasi provvedimento che abbia attinenza con i servizi di cancelleria e segreteria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 103:

(Organizzazione dei servizi).

« I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie curano, sotto la sorveglianza dei rispettivi capi degli uffici giudiziari, l'organizzazione degli uffici di cancelleria e segreteria dipendenti, ai fini del regolare funzionamento dei servizi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 104:

(Sanzioni disciplinari).

« Il funzionario delle carriere direttiva e di concetto e il dattilografo che violano i loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1°) la censura;
- 2°) la riduzione dello stipendio;
- 3°) la sospensione dalla qualifica;
- 4°) la destituzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

Do lettura dell'articolo 105:

(*Censura*).

« La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 106:

(*Riduzione dello stipendio*).

« La riduzione dello stipendio non può essere inferiore a un decimo né superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta:

- a) per grave negligenza in servizio;
- b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
- c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
- d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
- e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- f) per violazione del segreto di ufficio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 107:

(*Sospensione dalla qualifica*).

« La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

- a) nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- b) per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori;
- c) per uso dell'impiego a fini personali;
- d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
- e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono dello stesso, salvo restando quanto è disposto dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela

degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;

f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti ».

VALIANTE, Relatore. Alla lettera e) l'onorevole Breganze ha ribadito le sue perplessità relativamente al rinvio ad altra legge.

BREGANZE. Ripeto ancora che sono contrario al rinvio ad altre leggi, quando non sia assolutamente necessario.

Anche in questo caso ho additato il tema, senza suggerire una formula di sostituzione. Ho qui la legge del 1954 e il relatore potrebbe benevolmente esaminare l'articolo 4 per vedere se in esso è contenuta una disposizione abbastanza esatta che consenta di eliminare il rinvio.

VALIANTE, Relatore. L'articolo 4 prevede addirittura un rinvio alla legge delega per disciplinare la tutela degli interessi collettivi e individuali degli impiegati. Ma fino ad ora non si è provveduto. Quindi, per accogliere l'osservazione dell'onorevole Breganze, si potrebbe sostituire alle parole « salvo restando quanto è disposto dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 », queste altre: « salvo quanto sarà disposto ».

KUNTZE. Pur senza farne oggetto di un emendamento, io mi preoccupai in sede di Comitato ristretto della formulazione della lettera e) dell'articolo 107 ed espressi con chiarezza il mio pensiero nel senso che poteva intendersi che queste sanzioni disciplinari avrebbero potuto colpire i funzionari e impiegati in caso di sciopero; il che sarebbe venuto a violare un diritto sancito dalla Costituzione. Mi fu risposto che questa ipotesi era fuori delle previsioni, in quanto il richiamo all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, prevedeva appunto la tutela degli interessi collettivi e individuali degli impiegati.

Apprendo ora dalla diligenza dell'onorevole Breganze, che ha fatto richiamare la legge n. 1181, che l'articolo 4 della medesima non tutela nulla, in quanto è soltanto una legge che delega il Governo ad emanare dei provvedimenti che non sono mai venuti. Torno, quindi, alla mia obiezione originale, che, cioè, la formulazione della lettera e) di questo articolo 107 è così estensiva, che verrebbe anche a violare un principio costituzionale.

Non sono in questo momento in grado di esporre una formulazione diversa, ma insisto sulla mia preoccupazione.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

PRESIDENTE. La ringrazio di questo accenno estremamente interessante. Però debbo dichiarare che, a mio giudizio, il problema dello sciopero resta assolutamente impregiudicato da questa norma. I colleghi sanno attraverso i lavori preparatori della Costituente per gli articoli 39 e 40 della Costituzione, che questo problema fu dibattuto, perché si propose una determinata disciplina nei confronti dello sciopero dei pubblici servizi di utilità essenziale. Mentre la I Commissione della Costituente decise di rimandare la materia alla legge, la III Commissione decise di non farne oggetto di norma costituzionale. In Aula nacque un compromesso. Alla formulazione originale: « A tutti i lavoratori è concesso », fu sostituito: « È ammesso il diritto di sciopero, che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ». Quindi fu tolta la parola « tutti », appunto perché si discusse sui pubblici servizi.

Ora nella lettera e) dell'articolo 107 che stiamo esaminando si prevede il fatto del singolo funzionario o impiegato e una norma analoga sussiste nello stato giuridico degli impiegati in generale. Lo sciopero presuppone il previo concerto, la deliberazione sindacale, la notificazione, l'esecuzione collettiva dell'abbandono del lavoro; mentre qui si considera lo stesso problema che è disciplinato nell'ambito delle disposizioni generali sullo stato giuridico degli impiegati.

Quindi, se non siamo in grado di giungere ad una diversa formulazione nell'ambito dello statuto generale degli impiegati, sarebbe ridicolo risolvere in questo caso un problema, che è affidato alla Costituzione e all'interpretazione costituzionale.

VALIANTE, *Relatore*. Io aderisco all'impostazione del Presidente. Qui si tratta di provvedimenti che possono essere presi contro l'iniziativa personale e non contro l'atteggiamento degli impiegati deciso collettivamente. Però mi pare che il testo governativo sia fedelissimo a questa impostazione, perché riferendosi all'articolo 4 della legge delega, vuole appunto escludere dalla previsione i casi di tutela degli interessi collettivi e individuali. Quindi, sul piano sostanziale, il testo governativo si rende conto di questa esigenza e l'afferma in pieno. Tuttavia sul piano formale è giusta l'osservazione dell'onorevole Breganze. Non potremmo neppure riferirci a una legge in materia, perché non esiste.

Credo, quindi, che debba essere consacrato nei nostri lavori preparatori che i casi di tutela degli interessi individuali e collettivi degli impiegati sono esclusi dalle previsioni di

questo articolo 107. Io mi fermerei alle parole: « ...o per volontario abbandono del servizio ».

PRESIDENTE. Bisogna tener presente, a mio avviso, che quando si parla dello stato giuridico degli impiegati si parla del complesso di norme relative al singolo. Queste norme sussistevano prima del fascismo. Il codice Zanardelli ammetteva la libertà di sciopero e contemporaneamente lo statuto degli impiegati dello Stato contemplava delle sanzioni nei confronti dei singoli. Quindi, quelle norme c'erano, ci sono e ci saranno sempre. Ora non so se queste norme siano affidate alla legge delega o alle leggi anteriori che risalgono al tempo del codice Zanardelli. Quindi il mio concetto sarebbe di non modificare nulla.

PREZIOSI OLINDO. Poiché il richiamo legislativo si riferisce a una legge delega, senza pregiudicare alcuna tutela dei diritti, potremmo al posto di « salvo restando quanto è disposto dall'articolo 4, ecc. », dire invece: « salve le norme relative alla tutela degli interessi collettivi e individuali degli impiegati ».

VALIANTE, *Relatore*. Ma se queste norme non esistono, l'impiegato può essere licenziato.

AMADEI. Le dichiarazioni del Presidente, non sono bastevoli per l'interprete di domani. Se invece accettiamo la formulazione proposta dal collega Preziosi, facciamo un esplicito riferimento anche all'articolo 40 della Costituzione. È vero che non esistono norme particolari che disciplinino l'esercizio del diritto di sciopero, però c'è un precetto costituzionale, che richiameremmo con la dizione: « fatte salve le norme esistenti per la tutela degli interessi collettivi e individuali degli impiegati ».

PREZIOSI OLINDO. Io non direi « esistenti », bensì « relative alla tutela ».

AMADEI. In ogni modo, in una forma o nell'altra, la disposizione si aggancia alla norma costituzionale.

BREGANZE. Non dimentichiamo che l'articolo 40 della Costituzione è una norma programmatica.

AMADEI. Comunque la formula da noi proposta si adatta a quello che ora esiste, per lo meno alla Costituzione. Invece, richiamando l'articolo 4 della legge n. 1181 facciamo riferimento a una norma infruttifera.

GUERRIERI EMANUELE. Però il riferimento all'articolo 4 non mi sembra che sia restrittivo. Questa disciplina che viene adottata in occasione dell'ordinamento della car-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

riera dei cancellieri non esclude quanto è stato fatto salvo in occasione di quell'altro provvedimento.

AMADEI. Se limitiamo la nostra formulazione a questo articolo 4 noi in verità diciamo ben poco. E allora aggiungiamo: « fatte salve le norme ».

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri ha così formulato l'emendamento: « Salvo, per quanto concerne la sfera degli interessi individuali degli impiegati, quanto disposto dall'articolo 4... ».

BREGANZE. Non dispone niente.

VALIANTE, *Relatore*. Mi pare che il disegno di legge governativo voglia sostenere che non sono ammissibili sospensioni dalla qualifica a carico di quegli impiegati che partecipano a uno sciopero, esercitando il diritto di tutela dei loro interessi collettivi o individuali. Ovviamente fa riferimento a un punto della legislazione: all'articolo 4, cioè, della legge delega. Esclude la possibilità di considerare indisciplinata un'azione relativa alla tutela degli interessi collettivi o individuali degli impiegati, perché per questa materia è prevista una legge apposita, che oggi non c'è.

A noi interessa fino a un certo punto che questa legge ci sia o non ci sia.

Il fine che si propone il Governo, è che sia mantenuto il richiamo alle norme relative alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati.

AMADEI. Non volevo dire che il Governo avesse intenzioni malvagie.

BREGANZE. Mi pareva che la formula proposta dall'onorevole Preziosi fosse pertinente.

Non possiamo stabilire una disciplina solo per i cancellieri e, quindi, non possiamo risolvere una questione di questa portata.

Se diciamo: « fatte salve le disposizioni » in genere, in questo senso penso che possa andare; ma senza pretendere che da questa dizione discenda una disciplina che non è stata ancora stabilita.

PINNA. Io propongo che si adotti la formulazione Valiante: « salvo restando quanto è disposto in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi collettivi e individuali del funzionario »; senza accennare all'articolo e includendo la tutela dei diritti. Qui c'è un diretto riferimento alla Costituzione.

PRESIDENTE. Questa è allora la formulazione dell'emendamento: « salvo le norme relative alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati ».

D'accordo. Pongo in votazione l'articolo 107 così modificato:

(*Sospensione dalla qualifica*).

« La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori;

c) per uso dell'impiego a fini personali;

d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono dello stesso, salvo le norme relative alla tutela degli interessi collettivi e individuali degli impiegati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 108.

(*Assegno alimentare*).

« All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia ».

VALIANTE, *Relatore*. C'è un emendamento Kuntze che non è stato accolto dal Comitato ristretto.

L'onorevole Kuntze si preoccupava che la sospensione dell'assegno alimentare non vada al di sotto di un minimo.

Il Comitato ristretto a maggioranza è stato contrario perché ha ritenuto logico che non si arrivi a un minimo.

KUNTZE. Sono dolente di dover insistere, perché in materia di assegni alimentari c'è una prassi amministrativa protrattasi nel tempo e, quindi, forse noi potremmo fare riferimento a questa prassi. Lasciare completamente facoltativa la misura della sospensione dell'assegno alimentare, non mi pare possa essere consentito. Si lascerebbe una tale ampiezza di potestà all'organo disciplinare, per cui si potrebbe giungere quasi a nulla.

ZOBOLI. C'è una norma che disciplina questi rapporti, che fissa queste misure, per tutti gli impiegati dello Stato? C'è senza dubbio, e allora io penso che debba valere anche per i cancellieri.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo insiste perché l'emendamento Kuntze non venga accettato. Va osservato che quanto è detto all'articolo 108: « non superiore alla metà » è implicitamente in rapporto alla gravità della infrazione.

KUNTZE. Vorrei chiarire il mio pensiero su questo punto. La concessione dell'assegno alimentare non è fatta in considerazione della gravità dell'infrazione, ma è fatta in considerazione delle necessità alimentari.

La concessione dell'assegno alimentare — se mi consente l'onorevole rappresentante del Governo — può prendere in considerazione anche la gravità dell'infrazione, ma soprattutto tiene in considerazione quelli che sono i bisogni, le necessità dell'impiegato. Non sarebbe più un assegno alimentare se non tenesse presenti queste condizioni.

In materia di alimenti, il concetto non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa è una punizione dell'impiegato sospeso in seguito a un'infrazione. Non è un criterio di necessità.

KUNTZE. Questa concessione ha luogo perché ha carattere alimentare, altrimenti non avrebbe ragione di essere.

Se l'impiegato è miliardario — può anche accadere — non gli sarà concesso l'assegno alimentare, qualunque sia la gravità della infrazione.

Fissare un minimo significa dare all'organo che deve concedere l'assegno alimentare, una norma, così come per quanto riguarda il massimo.

PRESIDENTE. Rispondo brevemente all'onorevole Kuntze. È giustissimo! Naturalmente, questo importa certe sfumature; ma l'esigenza dell'assegno alimentare resta un punto fermo, in quanto si tratta di un'esigenza che vale per tutti, addirittura per il condannato, e non solo per il sospeso. Io, quindi, per primo mi inchino di fronte a questo principio. Tuttavia lo spirito dell'istituto non può non essere tenuto presente dalla Commissione, perché altrimenti compiremmo noi tutti un eccesso di potere. Infatti vi è una norma e questa norma è rivolta al raggiungimento di un certo determinato fine. Tutta la dottrina dell'eccesso di potere potrà ritenere che quando una norma è applicata non per il fine per cui è stata emanata ciò dà luogo all'eccesso di potere! Ora, io mi chiedo se sia il caso di ripetere una norma generale che è tale per tutti — ho visto essere

identica — in questo caso. Insomma, noi qui creiamo un sistema armonioso...

VALIANTE, *Relatore*. E l'articolo 72?

PRESIDENTE. La pregherei quindi, onorevole Kuntze, dopo le mie dichiarazioni, di accettare lo spirito che le ha suggerite e, quindi, non insistere.

VALIANTE, *Relatore*. La tesi sostenuta dall'onorevole Kuntze, d'altra parte, sarebbe veramente gravosa per i cancellieri perché, qualora fosse accolta, si verrebbe a dare al Governo, al Ministro interessato e, quindi, ai competenti uffici dipendenti, il potere di accertare caso per caso se l'interessato non abbia altri cespiti. Invece, la sospensione serve veramente alla finalità che ci si propone di conseguire.

KUNTZE. Non insisto per una ragione di armonia con lo statuto dei dipendenti dello Stato, ferme restando, però, sempre le ragioni che avevano ispirato il mio emendamento.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo, quindi, in votazione l'articolo 108 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 116 non sono stati presentati emendamenti e non sono state proposte modifiche dal Comitato ristretto, li porrò successivamente in votazione.

ART. 109.

(*Effetti della sospensione dalla qualifica*).

L'impiegato al quale è stata inflitta la sospensione può essere promosso solo dopo che siano decorsi due anni dalla data della infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.

(È approvato).

ART. 110.

(*Destituzione*).

La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;

g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione;

h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 107.

(È approvato).

ART. 111.

(Destituzione di diritto).

L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo quarto del titolo primo del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale, e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Nei casi previsti dal presente e dal precedente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

(È approvato).

ART. 112.

(Recidiva).

All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave dopo quella prevista per l'infrazione stessa.

(È approvato).

ART. 113.

(Riabilitazione).

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di « ottimo » possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere, altresì, modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro, sentita la competente Commissione di disciplina.

(È approvato).

ART. 114.

(Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione).

L'impiegato destituito ai sensi dell'articolo 111, e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 120 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'articolo 121 e la promozione eventuale è conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo.

All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi o funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è, altresì, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'impiegato, già destituito ed assolto in sede di revisione, può, entro sessanta giorni

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli.

(È approvato).

ART. 115.

(Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare, e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

(È approvato).

ART. 116.

(Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione).

Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso se anteriore.

(È approvato).

A questo punto, poiché sui successivi articoli sono stati proposti emendamenti che richiederanno indubbiamente un dibattito alquanto esteso, propongo che il seguito della discussione venga rinviato ad un'altra seduta. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Sistemazione dei dattilografi ed amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e liquidazione ad essi spettante all'atto in cui cessano di prestare la propria opera negli uffici giudiziari in applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Cervone ed altri: Sistemazione dei dattilografi ed amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e liquidazione ad essi spettante all'atto in cui cessano di prestare la propria opera negli uffici giudiziari in applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58 (1136).

Sul provvedimento vi è un parere contrario della V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali).

Chiede di parlare l'onorevole rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, rimettendomi alla sua decisione e al parere, naturalmente, della Commissione, devo far presente che la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Cervone ed altri dovrebbe essere esaminata congiuntamente all'altra proposta di legge, oggi all'ordine del giorno e di materia analoga, d'iniziativa dei deputati Misefari e Gullo, n. 787: « Norme integrative della legge 20 febbraio 1958, n. 58, relativa alla sistemazione degli amanuensi e dattilografi giudiziari », presentata il 22 gennaio 1959. Inoltre, dichiaro che il Governo ha già provveduto, a sua volta, alla formulazione di un disegno di legge in materia del cui testo io ho qui una copia. Si tratta di provvedimenti che riguardano la medesima materia.

Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge predisposto dal Governo, faccio presente che copia di esso è già stata diramata a tutti i ministeri competenti. Il disegno di legge sarà sottoposto al Consiglio dei ministri in una delle prossime sedute. È chiaro, quindi, che io devo conseguentemente sottoporre alla valutazione di questa Commissione l'esigenza, che mi è stata espressa ancora stamane dall'onorevole Ministro Gonnella, di chiedere che, allorché saranno discusse le proposte di legge d'iniziativa parlamentare, venga altresì esaminato il disegno di legge d'iniziativa governativa.

Ecco perché io pregherei di non iniziare la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno. Vorrei aggiungere questo: non c'è alcuna urgenza per l'approvazione di questi provvedimenti in quanto il Governo stesso si è già fatta premura di invitare i Primi Presidenti di Corte di appello perché mantengano in servizio il personale interessato in attesa dell'emanazione della necessaria legge.

PRESIDENTE. Debbo fare un rilievo. Ringrazio, naturalmente, l'onorevole rappresentante del Governo in quanto con la sua comunicazione apporta certamente un sostanziale contributo ai nostri lavori. Ma, tuttavia, faccio osservare che, da un punto di vista formale, noi oggi ci troviamo in presenza di una proposta di legge perfetta, di iniziativa parlamentare, che ha percorso il suo *iter* ed arriva a noi per la regolare discussione anche se con parere contrario della V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali). Ora, io non so quale possa essere il tempo richiesto dall'*iter* legislativo del disegno di legge d'iniziativa governativa e quindi, con riserva di tener presente quelle che saranno le osservazioni degli onorevoli colleghi membri di questa Commissione, penserei che si possa nel frattempo affrontare al meno la discussione generale della proposta di legge all'ordine del giorno. Questa procedura varrà anche come stimolo affinché — con tutto il rispetto verso il Governo — l'*iter* legislativo dei provvedimenti possa avere il più rapido corso possibile.

PELLEGRINO. Devo far rilevare a mia volta che, sulla stessa materia, da tempo è stata presentata anche un'altra proposta di iniziativa parlamentare che non figura oggi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pellegrino, ma questa proposta di legge è stata già assegnata? Ha seguito l'*iter* regolamentare? Non mi risulta, infatti, che la proposta sia arrivata alla presidenza della Commissione. Posso dire, per incidenza, che io ho fatto il mio dovere iscrivendo all'ordine del giorno tutti i provvedimenti pervenuti regolarmente.

PELLEGRINO. Attende di essere presa in considerazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, udite le dichiarazioni del Governo, qualora la Commissione concordi con la richiesta avanzata dall'onorevole Sottosegretario di Stato, da parte mia non avrei difficoltà a proporre io stesso un rinvio della discussione della proposta di legge all'ordine del giorno.

Se non vi sono osservazioni ed obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI